

LE IRREGOLARITÀ E LE CENSURE CANONICHE
NELL'ESERCIZIO DEL MINISTERO PASTORALE

Relazione del 15 marzo 2017

Juan Ignacio Arrieta

Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

1. Irregolarità e censure nell'ambito del foro interno.

Il “foro interno”, in senso stretto, è un ambito – nascosto e senza pubblicità – in cui agisce la potestà della Chiesa. Normalmente, il potere dell'autorità nella società civile agisce unicamente in quello che possiamo chiamare “foro esterno”, cioè, nell'ambito delle relazioni sociali, esterne e pubbliche tra le persone. Il potere dell'autorità ecclesiastica, essendo la Chiesa una società spirituale, strutturata dai Sacramenti, ha però la particolarità di agire oltre che nel “foro esterno” e pubblico della vita della Chiesa, anche nell'ambito spirituale e intimo delle persone, che non trascende normalmente all'esterno – il “foro interno” –, concedendo grazie, dispense e perdono, ecc., a seconda dei casi.

Il foro interno è, dunque, uno dei due ambiti, in cui viene esercitata la potestà della Chiesa, sia la “potestà giurisdizionale” che la “potestà sacramentale” di perdonare i peccati, che sono due diversi tipi di potestà. Il Confessore, per esempio, non esercita la giurisdizione della Chiesa quando perdona i peccati: amministra il Sacramento della Penitenza in nome di Dio.

In questa Relazione mi occuperò dell'esercizio della potestà di giurisdizione nel foro interno per rimediare due distinti tipi di situazioni in cui possono versare i fedeli: le irregolarità per ricevere o per esercitare i sacri ordini, e le censure canoniche.

2. Le irregolarità canoniche: questioni generali

Si chiamano “irregolarità” canoniche determinate proibizioni di carattere permanente stabilite dalla legge canonica – dal legislatore umano – per ricevere o per esercitare l'Ordine sacro. Si tratta di divieti di carattere permanente, perciò l'unico modo di rimuoverli è sollecitarne la dispensa all'Autorità che possieda giurisdizione per poter dispensare.

Simili alle “irregolarità” sono, poi, gli “impedimenti” che, però, sono divieti non permanenti, che possono cessare anche senza dispensa dall'Autorità, per semplice rimozione della causa che ne è all'origine.

Nel Codice orientale la disciplina è sostanzialmente uguale, anche se usa una terminologia diversa e non fa distinzioni tra irregolarità e impedimenti.

Cosa c'è all'origine delle *irregolarità* e degli *impedimenti*, per quale motivo sono stati introdotti questi divieti? L'interesse che con essi cerca di tutelare la legge della Chiesa è garantire, nel possibile, la dignità del ministero ordinato e la dignità dell'ordine sacro.

Bisogna dire come premessa che, come ricorda il n. 1578 del *Catechismo della Chiesa Cattolica*, "nessuno ha un diritto a ricevere il sacramento dell'Ordine", perciò subito dopo aggiunge che "questo sacramento non può essere ricevuto che come un dono immeritato".

Di conseguenza, anche se la chiamata agli ordini è un dono che procede dal rispettivo Ordinario – il proprio Vescovo diocesano o il Superiore –, la Chiesa ha stabilito a partire, soprattutto, del can. XVII del Concilio di Nicea (a. 325) un sistema di proibizioni e di requisiti tendenti ad assicurare il dovuto rispetto per il ministero ecclesiastico e la dignità personale dei sacri ministri (can. 1040 CIC): tali divieti, modificati nel corso dei secoli e ridotti al minimo nel vigente Codice, configurano adesso le irregolarità canoniche e gli impedimenti.

Occorre dire, anzitutto, che le irregolarità – e lo stesso accade con gli impedimenti – non hanno carattere penale; non sono pene canoniche, né hanno la finalità di "punire" il delinquente o di provocare il suo pentimento.

L'irregolarità è un divieto funzionale alla protezione della dignità del ministero e, quindi, ha lo scopo di allontanare dal ministero chi abbia commesso in passato atti particolarmente disdicevoli (normalmente delitti), anche se l'offesa a Dio è stata già perdonata col Sacramento della Penitenza.

L'irregolarità è, dunque, autonoma dalle vicende della sanzione morale (peccato) o penali che potrebbero comportare gli atti commessi: ad es., chi provoca aborto, oltre al peccato grave e alla scomunica *latae sententiae* che questo crimine provoca, diventa "irregolare" per essere ordinato (o per esercitare il ministero dell'ordine, nel caso che già fosse chierico). Allora, l'irregolarità per l'ordinazione sussiste anche dopo l'assoluzione dalla scomunica e il perdono del peccato, in attesa di una specifica dispensa che prenda direttamente in esame il ravvedimento della persona in funzione dell'esercizio ministeriale.

Se si pensa bene, le irregolarità appaiono, piuttosto, come ammonimenti rivolti anzitutto al Vescovo che deve ordinare perché ne tenga conto prima di valutare l'idoneità per il ministero di un determinato soggetto.

Proprio perché le irregolarità e gli impedimenti non hanno carattere penale, "l'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai medesimi" (can. 1045 CIC). Un soggetto potrebbe trovarsi in una situazione "oggettiva" di "irregolarità" senza esserne

consapevole, perché non dovutamente informato dal “legame” che c’è tra gli atti da lui compiuti tempo addietro e il ministero che sta per ricevere.

3. Le irregolarità canoniche

Le irregolarità sono tassative e vengono stabilite per diritto universale. Nessun Vescovo ha competenza per stabilire nuove irregolarità. Anche se il Vescovo o il Superiore responsabile può avere legittimi criteri propri per valutare l'idoneità dei candidati agli ordini, tali parametri nulla hanno a che vedere con le oggettive irregolarità tracciate dalla legge canonica.

Vediamo, in concreto, quali sono le irregolarità che riguardano la ricezione degli Ordini.

3.1. Irregolarità per ricevere gli Ordini

Le irregolarità per ricevere gli Ordini si riferiscono, anzitutto, a qualunque grado del sacramento dell'Ordine – diaconato, presbiterato o episcopato –, facendo illecita, ma non invalida – questo è importante –, l'ordinazione avvenuta dopo essere incorso nell'irregolarità che non sia stata dispensata. Trattandosi di un divieto fatto dalla legge, la sua trasgressione – se dolosamente consapevole – non invalida la ricezione del Sacramento, ma determina successivamente una nuova irregolarità per esercitare “lecitamente” gli ordini ricevute (can. 1044 § 1 CIC).

Venendo rapidamente alle fattispecie concrete, il can. 1041 CIC stabilisce sei irregolarità per ricevere gli Ordini; ad eccezione della prima, tutte le altre sono collegate ad un precedente fatto delittuoso:

1°) La prima irregolarità riguarda «chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero» (can. 1041, 1° CIC; cfr. can. 762 § 1° CCEO). Questa irregolarità riguarda situazioni patologiche, diverse dalle “fragilità psicologiche” del candidato agli ordini, le quali devono essere valutate dall'Ordinario contestualmente alle restanti circostanze concernenti l'idoneità del soggetto al ministero.

2°) La seconda irregolarità riguarda «chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma» (can. 1041, 2° CIC; cfr. can. 1364 CIC; cfr. can. 762 § 2° CCEO). Questa irregolarità esige la commissione oggettiva del reato; cioè l'ostinata negazione della verità, il ripudio totale della fede o il rifiuto di sottomissione al Papa (cfr. can. 751), realizzati in maniera formale e consapevole, nonché con la necessaria ricezione, poiché questo reato “non deve

considerarsi effettivamente compiuto, se nessuno raccoglie quella dichiarazione o manifestazione” (can. 1330 CIC).

3°) La terza irregolarità riguarda chi, essendo impedito dal vincolo matrimoniale o dal voto pubblico di castità o dall'Ordine sacro ricevuto, ha tentato di contrarre matrimonio – civile o canonico – o perché ha tentato il matrimonio chi era validamente sposato o legato dal voto (cfr. can. 1041, 3° CIC; cfr. can. 762 § 3° CCEO) .

4°) La quarta irregolarità concerne «chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente» (can. 1041, 4° CIC; cfr. can. 762 § 4° CCEO; cfr. cann. 1397, 1398 CIC). Come si sa, perché in questi crimini vengano coinvolte terze persone, è richiesto che abbiano una “cooperazione positiva” senza la quale non si sarebbe commesso il fatto delittuoso (cfr. can. 1329 § 2 CIC). Il caso di omicidio non volontario – incidente stradale o difesa propria, per esempio – non rappresenta irregolarità, anche se va eventualmente valutata in altro contesto come circostanze riguardanti l'idoneità di un candidato all'Ordine.

5°) La quinta irregolarità riguarda «chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita» (can. 1041, 5° CIC; cfr. can. 762 § 5° CCEO). La norma esige, dunque, un atto pienamente deliberato, e non basta la sola negligenza anche se colpevole. Inoltre, nei casi di tentato suicidio, l'irregolarità potrebbe essere legata alla prima delle irregolarità segnalate, concernente qualche patologia di ordine psichico del soggetto.

6°) Infine, la sesta irregolarità del can. 1041 CIC concerne «chi ha posto un atto di Ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'Ordine dell'episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione di esercitarla in seguito ad una pena canonica dichiarata o inflitta»(can. 1041, 6° CIC; cfr. can. 762 § 6° CCEO). I diversi casi che rientrano in questa irregolarità sono tutti reati canonici che, se si tratta del sacramento dell'Eucaristia o della Penitenza, comportano pene *latae sententiae*.

Queste sarebbero le sei irregolarità per accedere agli Ordini di cui parla il Codice di Diritto Canonico, parallele a quelle che il Codice orientale chiama impedimenti. Di esse, tre sono riservate alla Santa Sede, cioè, alla Penitenzieria Apostolica sempre che la dispensa venga chiesta nel foro interno: per il delitto di apostasia, eresia o scisma, per l'attentato matrimonio, e per aver commesso un atto di omicidio o di aborto; le restanti possono essere dispensate anche dall'Ordinario.

Le irregolarità viste finora vietano la ricezione dell'Ordine. Praticamente le stesse circostanze rappresentano anche irregolarità per l'esercizio degli Ordini ricevuti, quando si è incorsi nell'irregolarità dopo l'ordinazione.

Quando l'irregolarità è stata acquisita prima della ricezione dell'Ordine, si apre un problema concernente il giudizio di idoneità del candidato per il ministero clericale. Su questo specifico caso parleremo dopo.

3.2. Irregolarità per esercitare gli ordini

Come si è detto, se si è assunta l'irregolarità dopo l'ordinazione, essa vieta l'esercizio degli Ordini ricevuti e la ricezione di nuovi ordini. I casi sono sostanzialmente uguali a quelli visti, e mi limito solo ad elencarli (cann. 1044 § 1 CIC, 763 CCEO).

È irregolare per esercitare gli Ordini:

- chi li ha ricevuti illegittimamente perché irregolare e non è stato dispensato;
- il chierico che commette delitto di apostasia, eresia o scisma;
- il chierico che ha commesso delitto di mutilazione o tentato suicidio;
- il chierico che commette reato di usurpazione di funzioni ecclesiastiche o non osserva il divieto ricevuto di esercitare gli ordini;
- il chierico che attenta matrimonio nelle condizioni del can. 1394 CIC;
- il chierico che commette omicidio o aborto, o coopera positivamente in uno di questi delitti.

Solo le due ultime irregolarità per esercitare gli Ordini sono riservate alla Penitenzieria Apostolica.

4. Gli impedimenti riguardo la ricezione o l'esercizio dell'ordine

Simili alle irregolarità, con uguale fondamento ma senza carattere permanente, sono gli "impedimenti" per ricevere o per esercitare gli Ordini. Gli impedimenti sono divieti di carattere temporaneo, che possono venir meno senza bisogno di dispensa se la causa impediante viene rimossa. Talvolta possono essere anche dispensati, permanendo la causa dell'impedimento. Ad es. l'impedimento di legame matrimoniale può cadere per susseguente vedovanza o per dispensa della Santa Sede (com'è capitato nel caso di tanti pastori protestanti diventati cattolici).

Gli impedimenti hanno minore interesse dal punto di vista della giurisdizione nel foro interno poiché, di regola, si risolvono in foro esterno. Vediamo, però, quali sono.

4.1. Impedimenti per ricevere gli ordini

Nel Codice appaiono tre impedimenti per ricevere gli Ordini (can. 1042 CIC):

1°) «L'uomo sposato, a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente». Nella disciplina orientale, com'è risaputo, non c'è questo impedimento, anche se può essere introdotto nel diritto particolare di una Chiesa *sui iuris* (can. 764 CCEO). Questo è l'unico impedimento riservato alla Santa Sede, ed è l'unico impedimento che non può dispensare il Vescovo diocesano nemmeno nelle circostanze estreme di cui parla il can. 87 §2 CIC.

2°) Chi svolge «un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei cann. 285 e 286 CIC di cui deve rendere conto, fintantoché, lasciato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, è divenuto libero» (can. 1042, 2° CIC; can. 762 § 1, 7° CCEO).

3°) Infine, il can. 1042 CIC considera impedito a ricevere gli Ordini «il neofita, a meno che, a giudizio dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato» (can. 1042, 3° CIC; can. 762 § 1, 8° CCEO). Neofita è l'adulto che si converte alla fede ed è battezzato dopo i quattordici anni (cfr. can. 863 CIC).

4.2. Impedimenti per esercitare gli ordini

Mentre sussiste la causa impediante, nel caso in cui il soggetto fosse stato ordinato, vi sono due impedimenti per l'esercizio dell'Ordine già ricevuto. Il primo, ovviamente, riguarda chi, essendo «impedito a ricevere gli Ordini, li ha ricevuti illegittimamente» (can. 1044 § 2, 1° CIC). Come accadeva nel caso delle irregolarità, la ricezione dell'Ordine sacro con uno di questi impedimenti è in se stessa valida, ma l'ordinato è diffidato dall'esercitare gli Ordini mentre sussiste la causa della proibizione.

Il secondo impedimento per esercitare gli Ordini riguarda chi «è affetto da pazzia o da altre infermità psichica» (can. 1044 § 2, 2° CIC). In tale ipotesi, la cessazione dell'impedimento canonico dipenderà dal giudizio del proprio Ordinario, dato sulla base di un positivo parere facoltativo.

Ecco, in sintesi, il quadro complessivo delle "irregolarità" e degli "impedimenti" concernenti il sacramento dell'Ordine. Vediamo brevemente come possono cessare queste due proibizioni.

5. Cessazione e dispensa degli impedimenti e delle irregolarità

Come si è detto, le irregolarità, in quanto divieti di natura permanente, possono cessare solo per l'intervento giurisdizionale dell'Autorità mediante dispensa; gli impedimenti, invece, possono cessare anche perché viene meno la causa del divieto o per dispensa.

L'intervento dispensatore avviene alle volte nel *foro esterno*, se le circostanze che

hanno prodotto l'irregolarità o l'impedimento hanno natura pubblica. Altre volte, invece, l'atto giurisdizionale di dispensa si realizza nel *foro interno*.

Trattandosi, per esempio, di irregolarità emerse nel periodo di formazione in Seminario, conosciute e tenute in conto da coloro che devono valutare l'idoneità del candidato agli Ordini, può capitare che la relativa dispensa venga formalizzata nel *foro esterno*. Ritengo, tuttavia, che in tale caso sia giusto chiedere l'assenso del candidato per procedere attraverso questa via, rispettando così il suo diritto ad avvalersi del *foro interno extrasacramentale* per ottenere la grazia della dispensa. In tali circostanze, si dovrà procedere di conseguenza con la custodia della relativa documentazione dell'archivio segreto della Curia (cann. 489 CIC; 259 CCEO).

Tuttavia, il can. 64 CIC consente che, nell'eventualità che sia stata denegata nel foro estero la dispensa da parte di un Dicastero della Curia Romana, si faccia ricorso successivamente alla Penitenzieria nel foro interno, anche senza ottenere l'assenso del Dicastero che inizialmente era intervenuto.

Come agire, allora, concretamente nei casi di irregolarità o di impedimenti? Occorre rivolgersi all'Autorità competente sollecitando la dispensa, mediante un succinto scritto e con la dovuta riservatezza. Il modo di farlo dipenderà dal contesto in cui sia emersa l'irregolarità: non è lo stesso, per esempio, se il problema è sorto nel corso della confessione o in un colloquio con i formatori o il direttore spirituale del Seminario.

Se la questione si è posta durante la confessione, il confessore dovrà fare personalmente il ricorso senza indicare il nome né alcun particolare che serva per identificare il soggetto (can. 1048 CIC); in questo caso, il confessore è un semplice intermediario tra l'interessato e l'Autorità con giurisdizione per dispensare.

Chi è, allora, competente per dispensare? Il principio generale è questo: a meno che la causa non sia *riservata* alla Santa Sede, il proprio Ordinario – Vescovo o Superiore maggiore e rispettivi Vicari – può dispensare dagli impedimenti e dalle irregolarità a tutte le persone sottoposte alla propria giurisdizione. Sono riservate alla Santa Sede le *irregolarità per ricevere gli Ordini* di eresia e di tentato matrimonio – quando i reati sono pubblici – e l'omicidio o aborto, anche se occulti, nonché l'*impedimento* di vincolo matrimoniale. Negli stessi casi – tranne che per il caso di eresia – sono ugualmente riservate le irregolarità per esercitare gli Ordini (cfr. cann. 1047 CIC; can. 767 CCEO).

Le restanti irregolarità o impedimenti non sono riservate e, dunque, le può dispensare il Vescovo o il proprio Superiore ai propri fedeli, sia in foro interno che esterno.

Altra questione è quella di come chiedere la dispensa, dal punto di vista formale. Quali

dati occorre fornire perché la grazia possa essere accordata? Il Codice ne indica tre (can. 1049 CIC):

1°) le domande debbono indicare *tutte* le irregolarità e *tutti* gli impedimenti in cui si è caduti, anche se poi la dispensa vale ugualmente per quelli dimenticati e taciuti *in buona fede*;

2°) nelle richieste di dispensa per omicidio volontario o procurato aborto, è necessario *ad validitatem* indicare il numero dei delitti commessi;

3°) la dispensa per ricevere gli Ordini che sarà concessa vale, poi, per tutti gli Ordini.

C'è, infine, un altro problema di rilievo: *come agire* quando ad un chierico che si trova in situazione di irregolarità o di impedimento gli viene spontaneamente richiesto un atto del proprio ministero? Come comportarsi allora? In tali circostanze appaio, da un lato, esigenze concernenti la *salus animarum* dei fedeli e, d'altra parte, il diritto alla buona fama del proprio interessato che per i fedeli è in condizioni di poter realizzare gli atti ministeriali richiesti. Venendo in contro a queste problematiche, le norme canoniche introducono puntuali sospensioni dei divieti a esercitare il ministero (can. 1048 CIC), quando si verificano nel contempo le seguenti tre condizioni:

1°) che si tratti di una irregolarità occulta e che il servizio ministeriale sia ritenuto urgente;

2°) che in quel momento non sia possibile farE ricorso all'Ordinario o alla Penitenzieria apostolica, se è il caso fosse riservato;

3°) che il mancato esercizio del ministero possa comportare rischio di grave danno o infamia.

Tutto ciò è quanto intendevo dire sulle irregolarità e sugli impedimenti per ricevere e per esercitare l'Ordine sacro. Si tratta, ripeto, di divieti senza carattere penale, volti a proteggere soprattutto la dignità del ministero ecclesiastico.

6. La recente risposta autentica sulla portata delle Irregolarità

Lo scorso 19 settembre, *L'Osservatore Romano* promulgò una *Risposta autentica* del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, riguardante la natura delle irregolarità e, concretamente, le circostanze oggettive e soggettive che fanno scattare le irregolarità nei casi di aborto o attentato contra la propria vita o quella degli altri. Il provvedimento intendeva segnalare la prevalente prospettiva *sostanziale* che, in termini generali, deve sempre guidare l'applicazione delle leggi della Chiesa, evitando interpretazioni solo formalistiche dei testi.

La Risposta autentica riguarda la portata delle irregolarità previste dal can. 1041 nei nn. 4 e 5 del CIC e, in concreto, chi avesse commesso omicidio, o aborto, o avesse mutilato

gravemente se stesso o un altro, o tentato il suicidio.

Nella disciplina latina, sorgeva il problema di valutare se tali irregolarità riguardavano il compimento dei fatti vietati o, piuttosto, l'essere incorsi nei rispettivi reati tipizzati dalla disciplina penale della Chiesa, con la conseguenza che, in tale caso, non sarebbero incorsi in irregolarità, quanti avessero realizzato colpevolmente gli atti censurati senza ma non i reati canonici, per esempio, per esserci incorporato alla Chiesa cattolica dopo il compimento dei fatti.

Con la presente *Risposta autentica* il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha stabilito che anche i non cattolici sono da ritenere soggetti passibili delle irregolarità di cui al can. 1041, nn. 4 e 5 CIC, ribadendo con ciò il distanziamento delle irregolarità dall'ambito della disciplina penale canonica.

La necessità di seguire con coerenza un ragionamento sostanziale – e non formalistico – ha portato a stabilire che incorrono nell'irregolarità coloro che siano responsabili di aver compiuto il fatto, anche nel caso in cui non avessero incorso nella sanzione penale, per esempio per non essere ancora cattolici. Alle leggi penali della Chiesa non sono soggetti, infatti, gli acattolici.

7. Osservazioni finali in materia di irregolarità

Prima di passare ad altro argomento vorrei accennare brevemente a due questioni relative a quanto stiamo dicendo.

7.1. Analogie e differenze con altro genere di divieti

La disciplina ecclesiastica, particolarmente quella più recente, si è riferita ad altre circostanze analoghe con i divieti finora considerati che, però, non rappresentano né irregolarità né impedimenti e sono particolarmente rilevanti al momento di valutare l'idoneità dei candidati agli Ordini sacri. Si tratta dei casi di celiachia e alcolismo, di omosessualità, e alcune ipotesi dei *delicta graviora*. Per ristrettezza di tempo mi limiterò unicamente a fare qualche cenno in proposito.

1°) *Celiachia e alcolismo*. In materia di celiachia la Congregazione per la Dottrina della Fede si è pronunciata recentemente almeno in tre occasioni. Come si sa l'incidenza nel soggetto di questa circostanza può essere molto diversa a seconda del grado di tolleranza, il che deve incidere nella valutazione da fare al momento dell'ammissione del candidato. La Congregazione ha dato agli Ordinari facoltà di concedere licenza per poter usare, in questi casi, pane con poco glutine o, addirittura, per non dover comunicarsi sotto la forma del Pane nelle concelebrazioni (CDF, Lettera *Da molti anni*, 24 luglio 2003). La questione pare sia

ancora in evoluzione e, nei casi veramente limite, l'orientamento potrebbe essere quello di poter concedere dispensa perché l'Ostia consacrata sia assunta da un fedele che partecipa all'Eucaristia. Abbastanza simile è il caso di alcolismo, trattato analogamente in questi documenti della Congregazione.

2°) *Omosessualità*. Con un'istruzione del 4 novembre 2005 la Congregazione per l'Educazione cattolica, allora competente in materia di Seminari, trattò del discernimento vocazionale delle persone con tendenze omosessuali. Tale documento afferma il divieto di ammettere in Seminario o agli Ordini "coloro che praticano l'omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay". Il divieto, dunque, che deve valutare ogni singola autorità riguarda specificamente queste tre categorie, mentre la stessa autorità dovrà valutare i problemi transitori o legati al periodo dell'adolescenza.

3°) *Graviora delicta*. Alcuni anni fa venne ipotizzata la possibilità di configurare una nuova irregolarità nel caso concreto della pedofilia. Si riteneva che questa potesse rappresentare una risposta forte dell'ordinamento canonico davanti a questo crimine. Alla fine si decise di non modificare la disciplina vigente, perché è necessario che questi reati vengano trattati pienamente nel *foro esterno*, evitando il rischio di abusare del foro interno che potrebbe risultare, inoltre, estremamente pericoloso e potrebbe, perfino, deformare la coscienza dei soggetti. Le caratteristiche di questi reati, infatti, sono rilevanti quasi esclusivamente in ordine all'esercizio del ministero, poiché è richiesta la condizione clericale del delinquente.

7.2. *Le irregolarità e il periodo di formazione seminaristico*

Finora si è parlato delle irregolarità nel contesto del *foro interno* e della confessione sacramentale. Tuttavia, queste problematiche, ordinariamente, vengono a galla nel periodo di formazione in Seminario, prima di valutare l'idoneità dei candidati e di ricevere l'ordinazione. Soprattutto adesso, quando è aumentata l'età dei candidati agli Ordini, non è infrequente trovare persone che hanno superato periodi della vita lontani dalla fede, con esperienze che configurano situazioni oggettive di irregolarità, pur essendo stato perdonato il peccato e assolta eventualmente la pena canonica.

Il can. 1043 CIC – e lo stesso il can. 771 §2 CCEO – determina l'obbligo di rivelare gli impedimenti all'Ordinario o al parroco. Tale obbligo riguarda tutti i fedeli a conoscenza dei fatti ma, in modo particolare, il proprio interessato. Occultare intenzionalmente tali circostanze dimostrerebbe disposizioni non positive nella propria preparazione al ministero.

Di conseguenza, è logico che ciò sia portato a conoscenza, in modo discreto e col proporzionale dovere di riservatezza, di quanti dovranno esprimersi sull'idoneità del candidato agli Ordini. Infatti, il rito dell'ordinazione include questa domanda rivolta normalmente al rettore del Seminario: "Sei certo che ne sia degno?".

La questione può essere gestita sia nel foro esterno – domandando la dispensa del Vescovo o della Congregazione per il culto divino –, sia nel foro interno extra-sacramentale, chiedendo la dispensa alla Penitenzieria apostolica se si tratta di una materia riservata. Come ho detto prima, secondo me deve essere coinvolto l'interessato nella scelta della via da seguire, rammentando sempre quanto prescrive il can. 64 CIC e la possibilità di far ricorso, comunque, alla Penitenzieria apostolica se la Congregazione avesse rifiutato di concedere la dispensa

8. Le censure nel contesto generale delle pene canoniche

Nella seconda parte di questa Relazione devo, invece, riferirmi ad una cosa del tutto differente di cui si occupa anche la Penitenzieria Apostolica: l'assoluzione di censure nel foro interno, cioè, l'assoluzione di pene canoniche, propriamente dette, in cui si è caduti per "la violazione esterna e moralmente imputabile di una legge che porta con sé una sanzione canonica", cioè, per aver commesso un reato.

8.1. Nozione di censura canonica

Per capire il meccanismo delle censure, senza entrare in tecnicismi, occorre ricordare alcune nozioni: "cosa è una censura?; cosa è una pena *latae sententiae*?; quali sono le conseguenze ecclesiali di queste pene *latae sententiae*?; come possono essere perdonate?".

Cominciamo con la prima questione: che cosa è una censura? La censura è un tipo di "pena con la quale il battezzato che ha commesso un delitto ed è contumace, è privato di alcuni beni spirituali o annessi ad essi finché cessi dalla contumacia e venga assolto" (can. 2241 CIC 17). In sostanza, anche se c'è dell'altro, è privato di poter ricevere i Sacramenti, tra cui il Sacramento della Penitenza: pertanto, non può essere assolto.

Proprio le parole "finché cessi dalla contumacia" mostrano la finalità ecclesiale della censura che è il pentimento. La censura è un tipo di sanzione detta "medicinale" che non cerca principalmente la punizione del delinquente, bensì quella di provocare il pentimento del reo, la sua conversione. Di conseguenza, raggiunto tale scopo, nel momento stesso in cui cessa la "contumacia" e il soggetto si pente di aver violato la legge, emerge addirittura un diritto a

essere perdonato e assolto dalla censura per ricevere i Sacramenti. Perciò, è ovvio che non sono possibili le censure perpetue né fatte per un tempo: tutto dipende dal soggetto stesso.

8.2. Le pene *'latae sententiae'*

Per questa loro finalità medicinale, le censure sono frequentemente – ma non sempre – legate alla sola realizzazione del fatto delittuoso, come pene *latae sententiae*, senza che nessun giudice imponga la pena.

Com'è noto, si chiamano *latae sententiae* le pene canoniche in cui si incorre automaticamente, per il solo fatto di aver commesso un determinato reato. In questi casi, la pena agisce senza l'intervento di alcun giudice: è la coscienza del soggetto a fare da giudice, senza bisogno che traspaia alla collettività la condizione di condannato. Soltanto lui sa con certezza di essere caduto nella censura.

È anche vero che in alcuni casi estremi, quando incombe prevenire l'intera comunità sulla condotta di una persona scomunicata, l'Autorità può “dichiarare” mediante decreto pubblico che un determinato soggetto è incorso in una pena *latae sententiae*. Queste sono “censure dichiarate”, con le quali si cerca di impedire che il soggetto possa creare ulteriori danni tra i fedeli. In tal caso, l'Autorità semplicemente rende di pubblico dominio questo fatto, non essendo più una vicenda riservata. Ciò è accaduto, nei tempi recenti, con alcune Ordinazioni episcopali in Cina. Una volta dichiarata, la censura *latae sententiae* è assoggettata al *foro esterno*, come se fosse stata imposta da un giudice, e la situazione giuridica del soggetto si rende più pesante: c'è, per esempio, il dovere di rifiutargli l'Eucaristia.

Le censure *latae sententiae* previste dal Codice di Diritto Canonico cercano tutte di condannare condotte contrarie ai tre beni fondamentali della comunione ecclesiale segnalati da San Paolo nell'Epistola agli Efesini (Ef. 4, 5): l'integrità della fede, la dignità dei Sacramenti e la comunione con il Papa e i Vescovi (ripresi dal can. 205 CIC). Inoltre, c'è anche una scomunica *latae sententiae* che punisce il crimine di aborto, proteggendo così la vita dei neonati che tanti ordinamenti civili hanno ormai depenalizzato.

8.3. La condizione della *contumacia*

Per poter far funzionare l'automatismo tra fatto delittuoso e pena che è proprio delle censure *latae sententiae*, perché non vi sia bisogno di un giudice che apprezzi le circostanze e imponga chiaramente una giusta condanna, occorre che il soggetto agisca *in contumacia*. Occorre escludere ogni dubbio.

La contumacia significa la chiara consapevolezza da parte del reo del fatto delittuoso e la totale assenza di circostanze che possano attenuare la sua responsabilità (paura, terrore, ignoranza, ecc.). Il reo deve sapere non solo che tale condotta è moralmente cattiva, ma anche che la Chiesa punisce tale condotta con una sanzione canonica. L'ignoranza è tra i casi in cui non funziona la *latae sententiae*.

Nelle pene imposte dai giudici, spetta a questi indagare sulle circostanze della commissione del reato e sull'atteggiamento di ribellione personale del delinquente. Nelle pene *latae sententiae*, invece, occorre la consapevole volontà del soggetto, cioè, la contumacia; occorre la certezza. Per assicurare che esiste tale volontà evitando che rimanga incerta la pena, il Codice esige l'assenza di ogni traccia di attenuante che possa diminuire o rendere meno chiara la conoscenza del reato da parte della coscienza del colpevole (cfr. can. 1324 § 3 CIC).

Nel Diritto canonico orientale mancano le pene *latae sententiae*. Al suo posto, invece, vi sono i "peccati riservati" (cann. 727-729 CCEO) che rappresentano una limitazione alla facoltà di assolvere che hanno i confessori. Alla Sede Apostolica, e quindi alla Penitenzieria Apostolica, è riservato assolvere da due peccati: la diretta violazione del sigillo sacramentale e l'assoluzione del complice nel peccato contro la castità (can. 728 § 1 CCEO). Nel diritto latino non esistono più i peccati riservati.

Infatti, il sacerdote latino, munito di regolari facoltà ministeriali, può perdonare tutti i peccati; tuttavia, se non possiede anche giurisdizione ecclesiastica – ed è la cosa normale – non può assolvere dalle censure e, di conseguenza, non può concedere al pentito la possibilità di ricevere i sacramenti, tra cui quello della Confessione.

In occasione del Giubileo della Misericordia, è stata data ai *Missionari della misericordia* la facoltà – così viene indicato nel decreto singolarmente consegnato a ciascuno di loro – di perdonare tutti i peccati, anche di alcune facoltà riservate alla Santa Sede. Questo è un modo efficace di esprimersi che, pur non essendo preciso, cerca di evitare tecnicismi. È ovvio, tuttavia, che chi riceve questo ministero riceve anche le facoltà giurisdizionali per assolvere dalle corrispondenti censure.

9. Tre tipi di censura

Tre sono le censure canoniche presenti nel Codice: *scomunica* (can. 1331 CIC), *interdetto* (can. 1332 CIC) e *sospensione* (cann. 1333-1334 CIC); quest'ultima applicabile solo ai chierici. Le tre implicano, soprattutto, la proibizione di ricevere – o di celebrare – i principali Beni che la Chiesa possiede e che sono i Sacramenti; la sospensione, riservata solo ai

chierici, comporta, inoltre, il divieto di esercitare altri atti di ministero non propriamente sacramentali. Vediamo brevemente in che cosa consiste ciascuna censura.

9.1. La censura di scomunica

La scomunica comporta la perdita della comunione nella sua dimensione giuridica e sociale. Secondo il can. 1331 CIC allo scomunicato è fatto divieto

- di partecipare attivamente alla celebrazione del Sacrificio eucaristico o ad altra cerimonia di culto;
- di celebrare i Sacramenti o i sacramentali e di ricevere i Sacramenti;
- di svolgere funzioni in uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici, o porre atti ecclesiastici di governo.

Inoltre, se la scomunica è inflitta per sentenza del giudice ecclesiastico o, essendo *latae sententiae*, viene “dichiarata” dall’autorità – come prima si è detto –, ai precedenti divieti ne sopraggiungono altri nuovi. In tali casi, oltre a proibizioni che riguardano principalmente i chierici (invalidità degli atti di governo, divieto di usufruire dei privilegi, proibizione di ottenere nuove cariche), allo scomunicato per sentenza o con dichiarazione dell’autorità ecclesiastica non può essere consentito di partecipare attivamente alla celebrazione del Sacrificio eucaristico o ad un’altra cerimonia di culto: deve essere addirittura respinto fino al punto di interrompere la cerimonia, a meno che non vi osti una causa grave.

Questi sono, in sintesi, gli effetti della censura di scomunica, che prima era chiamata *excommunicatio maior*, come ancora la chiama il can. 1434 del Codice orientale.

9.2. La censura di interdetto

Il secondo tipo di censura è l’interdetto. L’interdetto, come ogni censura, è una pena medicinale per la quale si fa divieto al reo di partecipare a determinati Beni spirituali della Chiesa, senza però comportare, come nel caso della scomunica, la perdita della comunione ecclesiale.

Nel diritto orientale non c’è la censura di interdetto: c’è invece la cosiddetta *scomunica minore* che ha effetti simili (cfr. can. 1431 CCEO).

In sostanza, a chi è interdetto vengono proibite due cose: partecipare attivamente alla Santa Messa o ad altra cerimonia di culto e celebrare Sacramenti e sacramentali o ricevere Sacramenti.

Analogamente a quanto si è detto a proposito della scomunica, quando l’interdetto è inflitto per sentenza o risulta dichiarato dall’autorità, al soggetto non può essere permesso di

partecipare alle relative funzioni: deve essere espulso dalle cerimonie di culto pubblico o queste devono essere interrotte.

9.3. La censura di sospensione

Infine, la terza categoria di pene medicinali o censure è rappresentata dalla sospensione. Questa pena si applica unicamente ai chierici, in quanto ha per effetto il divieto di realizzare atti ministeriali, sospendendolo dall'esercizio dell'Ordine, dalla giurisdizione o dall'ufficio.

Come negli altri casi precedenti, gli effetti giuridici di questa censura variano a seconda del modo di imposizione della pena. Se la sospensione avviene *latae sententiae* (can. 1334 § 2 CIC), al chierico è proibito l'esercizio di tutti gli atti della potestà di Ordine, della potestà di governo e di quelli legati alla funzione o ufficio che occupa.

Di regola, le proibizioni derivate dalla sospensione riguardano solo la liceità degli atti posti dal chierico. Eccezionalmente, però, possono causare anche l'invalidità degli atti di potestà di governo.

10. Interruzione degli effetti giuridici delle censure

Queste ultime considerazioni mettono particolarmente in rilievo le conseguenze di ordine pastorale che può avere una censura canonica quando viene colpito un ministro sacro. In tali situazioni, il reo è privato del Bene prezioso del proprio ministero, ma nel contempo risulta danneggiata la comunità dei fedeli, perché viene privata del suo servizio ministeriale.

Per questo importante motivo, in ragione della priorità che ha nella Chiesa la *salus animarum* e la tutela dei diritti dei fedeli – concretamente, il diritto ai Sacramenti –, il Diritto stabilisce che in alcune situazioni vengano sospesi i divieti delle censure, permettendo così il servizio ministeriale del reo in favore dei fedeli. Secondo il can. 1335 CIC, nella necessità di assistere un fedele in pericolo di morte, viene automaticamente sospesa ogni proibizioni di celebrare Sacramenti e sacramentali, o di realizzare un atto della potestà di governo.

Se si tratta di censure *latae sententiae* non dichiarate, non è nemmeno necessario che la situazione sia di pericolo di morte, poiché il divieto di esercitare il ministero è comunque “sospeso tutte le volte che un fedele chiedi un sacramento, un sacramentale o un atto di governo” per una qualsiasi giusta causa (can. 1335 CIC).

Va, però, adeguatamente capito cosa s'intende nel presente contesto per “causa giusta”. Infatti, una *Declaratio* per la retta interpretazione di questo can. 1335, del Pont. Cons. per i

Testi legislativi, precisava che, al di fuori del pericolo di morte, non c'è giusta causa che renda lecito chiedere "la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali ad un chierico che, avendo attentato matrimonio, sia incorso nella pena della sospensione *latae sententiae*" del c. 1394 § 1 CIC, anche se successivamente tale pena non sia stata dichiarata, dato che il medesimo soggetto si trova comunque in una "situazione di oggettiva inidoneità per lo svolgimento del ministero pastorale secondo le esigenze disciplinari della comunione ecclesiale".

11. La remissione delle censure attraverso l'assoluzione

Pentito il reo, si ha diritto alla remissione della censura. Il termine della sanzione è sempre funzionale al raggiungimento di questo pentimento, ma l'estinzione della censura richiede un atto di giurisdizione; si tratta di un'assoluzione diversa da quella sacramentale che ogni confessore con licenza può amministrare al peccatore pentito.

11.1. L'autorità competente per assolvere dalle censure

L'assoluzione dalle censure è deferita all'Autorità ecclesiastica competente secondo la natura del reato e le circostanze del reo.

Il principio generale è questo: a meno che non si tratti di casi riservati alla Sede Apostolica, può assolvere l'Ordinario che ha inflitto la censura *ferendae sententiae* o, consultato questo, l'Ordinario del luogo dove si trova il delinquente. Trattandosi, invece, di pene *latae sententiae* non dichiarate, qualunque Ordinario può assolvere chi gli è giuridicamente soggetto. Inoltre, nell'atto della Confessione, hanno giurisdizione per assolvere da queste censure anche i Vescovi (can. 1355 CIC), il Penitenziere (can. 508 CIC) e i Cappellani negli ospedali, nelle carceri, nei viaggi in mare ecc. (can. 566 § 2 CIC). A tutti questi vanno aggiunti anche i Penitenzieri delle Basiliche papali e i Sacerdoti componenti della Penitenzieria apostolica.

Nella documentazione scritta c'è un quadro generale di quali siano le censure. Dirò solo che l'attuale Diritto canonico prevede sette delitti punibili con scomunica *latae sententiae* e sei di questi sono riservati alla Sede Apostolica. I restanti delitti puniti con censure *latae sententiae* – cinque puniti con interdetto e sei con sospensione – li può assolvere sempre l'Ordinario.

Le sei scomuniche *latae sententiae* riservate alla Santa Sede – ho già avvertito che nel Diritto orientale manca l'istituto della pena *latae sententiae* e, quindi, queste condotte vengono punite in altro modo – riguardano la profanazione delle specie eucaristiche (can. 1367 CIC; cfr. can. 1442 CCEO), l'aggressione fisica al Romano Pontefice (can. 1370 § 1 CIC;

cfr. can. 1445 § 1 CCEO), la consacrazione episcopale senza mandato pontificio (can. 1382 CIC; cfr. can. 1459 § 1 CCEO), l'attentato di ordinare donne (Decr. CFD. 30.V.2008); la violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388 CIC; cfr. cann. 1456, 728 § 1, 1° CCEO) e il "tentativo" di assolvere il complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo: dico "tentativo" perché, in questo caso, l'assoluzione è invalida, a meno che non si tratti di pericolo di morte (can. 1378 § 1 CIC; cfr. can. 728 § 1, 2° CCEO).

Come si sa, nel caso di pericolo di morte, il can. 976 CIC precisa che "ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere confessioni [o addirittura sotto censura che vieti l'esercizio dell'ordine (can. 1335 CIC)], assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti ..., da qualsiasi censura [anche se riservata alla Santa Sede] o peccato"; perfino del peccato turpe, come indica il can. 977 CIC, anche se è presente un altro sacerdote idoneo. Tuttavia, nel caso di pene imposte, dichiarate o riservate alla Sede Apostolica, cessato il pericolo di morte e ristabilita la salute del reo, costui ha l'obbligo di ricorrere alla Santa Sede.

11.2. L'assoluzione delle censure. I casi di peso morale (can. 1357 §§1 e 2)

Quando in Confessione il penitente manifesta di voler essere assolto da una censura *latae sententiae*, il sacerdote, che generalmente non sarà in possesso della necessaria giurisdizione, dovrà dirgli di tornare di nuovo dopo un certo lasso di tempo per consentire al Confessore di fare ricorso all'Autorità competente chiedendo di concedere l'assoluzione dalla censura e la penitenza appropriata.

C'è, tuttavia, una modalità particolare di cessazione che conviene conoscere ed è dovuta proprio a questo lasso di tempo a cui è sottoposta la richiesta dell'assoluzione dalla censura. Può darsi, infatti, ed è ben comprensibile, che il penitente senta dispiacere e disagio morale per dover attendere a lungo senza essere perdonato e recuperare l'amicizia (stato di grazia) con Dio: addirittura tale disagio a 'provocato' (inteso letteralmente) da parte del Confessore, almeno nella maggioranza dei casi.

In tali casi, il Confessore può rimettere nel foro sacramentale le censure di scomunica e di interdetto, che sono quelle che non consentono di ricevere l'assoluzione sacramentale. Così, il reo viene assolto dal peccato e – almeno provvisoriamente – anche dalla censura.

Da parte del penitente è motivo sufficiente per poter fare questa petizione il desiderio sincero di ricevere l'assoluzione sacramentale e di voler recuperare lo stato di grazia, che ovviamente include la cessazione di ogni contumacia e, come si è detto, fa sorgere il diritto ad essere assolto. Ma deve trattarsi unicamente di censure *latae sententiae*, di scomunica o

interdetto non dichiarati, e non serve per i casi di sospensione che si applicano ai chierici (can. 1357 § 2 CIC).

Nella disciplina orientale è prevista una situazione sostanzialmente analoga. Il can. 729 CCEO dice, infatti, che qualsiasi riserva di assoluzione dal peccato perde ogni valore in tre casi:

1°) se si confessa un malato che non può uscire di casa o un fidanzato o fidanzata per celebrare il matrimonio;

2°) se, a giudizio prudente del Confessore, la facoltà di assolvere non può essere richiesta all'Autorità competente senza un grave disagio del penitente o senza pericolo di violazione del sigillo sacramentale;

3°) fuori dei confini del territorio nel quale l'autorità che ha posto la riserva del peccato esercita la potestà.

11.3 Le facoltà concesse dal Papa Francesco a tutti i confessori

Il n.12 della Lettera *Misericordia et miseria* di Papa Francesco, pubblicata alla fine dell'Anno della Misericordia, oltre alle facoltà per confessare legittimamente ai sacerdoti della Fraternità San Pio X, conteneva una generale concessione di facoltà di assolvere dall'aborto, che ad alcuni ha suggerito l'idea errata dell'abrogazione della censura di scomunica *latae sententia* prevista dal can. 1398 CIC per quanti realizzano o in vario modo cooperano alla realizzazione di aborti.

A tale proposito, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha ricevuto diverse domande di chiarimento, ragione per cui ha deciso di rendere pubblica la risposta data a questo riguardo a uno dei Vescovi richiedenti.

Mi limito a riprodurre di seguito una parte di questa lettera che circoscrive adeguatamente il problema:

“Si tratta, dunque, di una facoltà basata sulla potestà del Romano Pontefice che d'ora innanzi potranno esercitare tutti i confessori nel foro sacramentale, cioè nel solo contesto della celebrazione del Sacramento del Perdono, e non nell'ambito extra-sacramentale, come può anche farlo la legittima Autorità ecclesiastica (...).

Di conseguenza, la concessione di questa facoltà da parte del Santo Padre non ha modificato la disciplina penale della Chiesa latina secondo la quale l'aborto consumato, oltre ad essere un gravissimo peccato – com'è stato ricordato anche di recente – è un reato canonico che ha annessa la pena *latae sententiae* di scomunica non riservata alla Santa Sede. Detta sanzione penale particolarmente grave, è stata confermata nella Chiesa in occasione dell'ultima codificazione canonica proprio a tutela della vita dei più deboli e più innocenti, in

un contesto culturale come il presente dove frequentemente gli ordinamenti giuridici hanno rinunciato alla loro tutela” (PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Lettera del 29 novembre 2016, Prot. N. 15675/2016).

12. La situazione dei divorziati risposati civilmente

Vorrei terminare trattando di un argomento che negli ultimi mesi è stato menzionato spesso dai *Media*. Si tratta della situazione canonica dei divorziati civilmente risposati.

Non è tecnicamente corretto dire, come invece si è ripetuto in questi giorni, che i divorziati risposati siano considerati dalla disciplina canonica come degli scomunicati. Il divorzio, dal punto di vista morale, può comportare un peccato, una offesa a Dio, anche se in alcune circostanze può non esserlo, ma per la disciplina della Chiesa non è stato mai considerato come un reato penale e, quindi, non poteva comportare una pena canonica di scomunica.

La questione era differente. Ai divorziati risposati si chiedeva di non ricevere l’Eucaristia, rispondendo a una prassi pastorale generalizzata nella Chiesa, secondo la quale si riteneva che si trovavano in una situazione oggettiva di peccato e, di conseguenza, che non potevano accedere ai Sacramenti finché tale situazione non fosse rimossa.

Infatti, il n. 1650 del *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nel 1997, segnalò che “se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò, essi non possono accedere alla comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione”.

Nello stesso senso, una dichiarazione del *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* del 24 giugno 2000, ribadì che il divieto del can. 915 CIC – “non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti... e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto” – era di applicazione ai casi dei divorziati risposati, sottolineando che “la formula «e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto» è chiara e va compresa in un modo che non deformi il suo senso” e che il peccato grave manifesto ha una doppia dimensione – oggettiva e soggettiva – esplicitate nelle condizioni richieste nel canone: a) un peccato oggettivamente grave; b) l’ostinata perseveranza dei soggetti e c) il carattere manifesto della situazione di peccato grave abituale (cfr. *Communicationes* 32, 2000, pp. 159-162).

Questa prassi pastorale è stata ora ribaltata dall’Esort. Ap. *Amoris Laetitia*, ma era stata anche discussa da quanti, in campo teologico e canonistico, ritenevano una generalizzazione

non legittima affermare che le unioni matrimoniali irregolari siano di per sé situazioni oggettive di peccato. Esistono, di fatto, tanti contesti capaci di modificare realmente situazioni apparentemente “oggettive”, come lo stato di necessità, la sussistenza di obblighi naturali, la difficoltà di provare la verità delle cose...

L'Esort. Ap. *Amoris Laetitia* ha realizzato un rilevante passo in avanti modificando la prassi senza alterare la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio, da un lato, né le condizioni per accedere ai Sacramenti, principalmente all'Eucaristia, dall'altro. In questo modo ha sfondato una barriera che pareva determinare una situazione di stallo e come di insufficienza per risolvere concrete situazioni pastorali.

La novità dell'Esort. Ap. *Amoris Laetitia* consiste, principalmente, nell'aver considerato nel loro insieme gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla dottrina tradizionale della Chiesa Cattolica per valutare la moralità degli atti umani. Superando la precedente pratica pastorale di applicare a tutte queste situazioni uno stesso schema “oggettivo” chiuso, *Amoris Laetitia* consente che le concrete situazioni possano essere singolarmente vagliate e, soprattutto, che vengano coinvolti gli stessi soggetti interessati, perché siano loro a emettere un giudizio di coscienza retta e delicata sulla verità della loro concreta situazione familiare e, di conseguenza con tale retto giudizio, sulla possibilità di ricevere il Sacramento dell'Eucaristia nelle condizioni richieste dalla dottrina cattolica.

La strada segnalata dal Papa perché gli interessati possano arrivare a questo discernimento non può essere, però, semplicisticamente ridotta.

Sulla serietà dell'accompagnamento che devono fare i Pastori a queste persone hanno insistito tutte le dichiarazioni dell'episcopato che si sono pronunziate in materia, e tuttavia è un aspetto sistematicamente messo in sordina da alcuni *Media*, che paiono presentare la partecipazione ai Sacramenti come se si trattasse di un automatico esito finale.

L'Esort. Ap. *Amoris Laetitia* segnala, invece, la necessità di un autentico processo di trasformazione personale che escluda ogni superficiale e sbrigativa soluzione pastorale richiamando un progresso interiore e la maturazione cristiana degli interessati, opportunamente accompagnati dai Pastori. Tale itinerario segue una doppia direzione. Anzitutto, intende raggiungere una conoscenza approfondita della dottrina della Chiesa sul matrimonio e la famiglia in modo da poter giudicare senza errore (questo è il discernimento richiesto) sulla *verità* della propria situazione familiare. In secondo luogo, porta ad un progressivo avvicinamento alla pratica di vita cristiana che stabilisca il contesto spirituale nel

quale dovrà formulare davanti a Dio il giudizio della propria coscienza, trovando poi eventualmente formule – con l'aiuto anche del Pastore – per evitare lo scandalo.

Si evince da tutto ciò il rilevante ruolo che in questa guida spetta al Pastore, che dovrà soprattutto dedicare tempo ed energie a risolvere con responsabilità le singole situazioni, ammonendo gli interessati sulle responsabilità che si assumono, ma senza mai sostituire il proprio giudizio a quello che devono pronunciare i soggetti interessati.

Naturalmente non si può ignorare nemmeno la realtà della situazione pastorale che viviamo oggi in modo generalizzato e l'impossibilità di chiedere ad ogni persona e in ogni momento risultati ottimali.

Possiamo concludere con le stesse parole del Papa: “tuttavia, dalla nostra consapevolezza del peso delle circostanze attenuanti – psicologiche, storiche e anche biologiche – ne segue che «senza sminuire il valore dell'ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno», lasciando spazio alla «misericordia del Signore che ci stimola a fare il *bene possibile*»” (AL, 308).

Bibliografia

Per la trattazione storica sul foro interno, vedi G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno. Nel quadro generale della giurisdizione della Chiesa*, Padova 1961; A. MOSTAZA RODRÍGUEZ, *De foro interno iuxta canonistas postridentinos*, in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta Conventus Internationalis Canonistarum*, Città del Vaticano 1970, 269-294; P. ERDÖ, *Il peccato e il delitto. La relazione tra due concetti fondamentali alla luce del diritto canonico*, Milano 2014.

Per il dibattito scientifico più recente, vedi F.J. URRUTIA, *Il criterio di distinzione tra foro interno e foro esterno*, in R. LATOURELLE (ed.), *Vaticano II: Bilancio e prospettive. Venticinque anni dopo (1962-1987)*, I, Assisi 1988, 550; V. DE PAOLIS, *Natura e funzione del foro interno*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA (ed.), *Investigationes Theologico – Canoniche*, Roma 1978, 115-142; J.M. POMMARÈS, *Le deuxième principe pour la réforme du Droit canonique du Synode des Évêques de 1967. La coordination des fors dans le Droit canonique revisité trente ans après*, in J.Canosa (ed.) "I Principi della Revisione del Codice di Diritto Canonico", Milano 2000, 103-125; J.I. ARRIETA, *Il Foro interno: natura e regime giuridico*, in "Iustitia et Iudicium". Studi di Diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. Kowal e J. Llobell, vol III, pp. 1249-1265, Città del Vaticano 2010; IDEM., *Fuero interno*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, (DGDC), J. Otaduy-A. Viana-J. Sedano (dir.), IV, Pamplona 2012, pp. 134-138.

Sulle irregolarità, vedi R.J. KASLYN, voce *Irregularidad*, in DGDC, vol IV, Pamplona 2012, pp. 795-799; P. PAVANELLO, *Irregolarità e impedimenti a ricevere l'ordine sacro*, in "Quaderni di diritto ecclesiale" 12, 1999, 279 ss.; J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Comentario al can. 1040*, in ComEx III/1, pp. 973-976; vedi anche T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, Pamplona, 1998, pp. 277 ss.; IDEM., *El orden de los clerigos o ministros sagrados*, Pamplona, 2009, pp. 115 ss.; A MIRALLES, *Il pane e il vino per l'Eucaristia: sulla recente lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in "Notitiae" 31 (1995) 616-626.

Sulle censure, vedi J. BERNAL, voce *Censura (Pena canonica)*, in DGDC, vol II, Pamplona 2012, pp. 49-51; V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma, 2000. pp. 106 ss.; B. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia, 2008, pp. 187 ss.; A. MARZOA, *Comentario al tit. III De subieto poenalibus sanctionibus obnoxio*, in ComEx, IV/1, pp. 239 ss.

CENSURE LATAE SENTENTIAE
E
IRREGOLARITÀ E IMPEDIMENTI
PER RICEVERE O PER ESERCITARE GLI ORDINI SACRI

NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

A. LE CENSURE *LATAE SENTENTIAE*a) Scomuniche *latae sententiae*

<i>canon</i>	<i>delitto</i>	<i>pena</i>	<i>riserva</i>
1364 § 1	apostasia, eresia, scisma	scomunica <i>latae sententiae</i>	Non riservata
1367	Profanazione specie eucaristiche	scomunica <i>latae sententiae</i>	Riservata Sede Ap.
1370 § 1	Violenza fisica contro il Papa	scomunica <i>latae sententiae</i>	Riservata Sede Ap.
1378	Assoluzione del complice in peccato contro il 6° comandamento <i>L'assoluzione è invalida</i>	scomunica <i>latae sententiae</i>	Riservata Sede Ap.
1382	Consacrazione di Vescovo senza mandato apostolico	scomunica <i>latae sententiae</i>	Riservata Sede Ap.
1388 § 1	Violazione diretta del sigillo sacramentale	scomunica <i>latae sententiae</i>	Riservata Sede Ap.
C.Dott. F. decr. gen. 23.IX.88	Registrare le parole del confessore o del penitente	scomunica <i>latae sententiae</i>	Non riservata
1398	Procurare aborto <i>effectu secuto</i>	scomunica <i>latae sententiae</i>	Non riservata

b) Interdetti *latae sententiae*

<i>canon</i>	<i>delitto</i>	<i>pena</i>	<i>riserva</i>
1370 § 1	Violenza fisica contro un Vescovo	interdetto <i>latae sententiae</i> se chierico anche sospensione *	Non riservata
1378 § 2,1°	Attentato di celebrazione eucaristica senza l'ordine sacerdotale	interdetto <i>latae sententiae</i>	Non riservata
1378 § 2,2°	Tentare l'assoluzione sacramentale o ascoltare confessioni senza capacità	interdetto <i>latae sententiae</i>	Non riservata
1390 § 1	Falsa denuncia di sollecitazione	interdetto <i>latae sententiae</i> se chierico anche sospensione **	Non riservata
1394 § 1	Religioso di voti perpetui che attenta matrimonio	interdetto <i>latae sententiae</i>	Non riservata

c) Sospensioni *latae sententiae* (solo per i chierici)

<i>canon</i>	<i>delitto</i>	<i>pena</i>	<i>riserva</i>
1370 § 1	Violenza fisica contro un Vescovo	sospensione <i>latae sententiae</i> più l'interdetto*	Non riservata
1378 § 2,1°	Attentato di celebrazione eucaristica senza l'ordine sacerdotale	sospensione <i>latae sententiae</i>	Non riservata
1378 § 2,2°	Tentare l'assoluzione sacramentale o ascoltare confessioni senza capacità	sospensione <i>latae sententiae</i>	Non riservata
1383	Chi è ordinato senza le lettere dimissorie	sospensione <i>latae sententiae</i>	Non riservata
1390 § 1	Falsa denuncia di sollecitazione	sospensione <i>latae sententiae</i> più l'interdetto**	Non riservata
1394 § 1	Chierico che attenta matrimonio	sospensione <i>latae sententiae</i>	Non riservata

B. IRREGOLARITÀ E IMPEDIMENTI PER RICEVERE GLI ORDINI**a) Irregolarità per ricevere gli ordini**

<i>canon</i>	<i>fatto di base</i>	<i>riserva</i> •	<i>osservazioni</i>
1041, 1°	Chi è affetto di pazzia o altra infermità psichica	Non riservata	È piuttosto un impedimento non perpetuo
1041, 2°	Aver commesso delitto di apostasia, eresia o scisma	Riservata alla Santa Sede (can. 1047 § 2. 1°)	riservata solo se il delitto è pubblico
1041, 3°	Aver tentato matrimonio essendo sposato o vincolato dall'ordine o da voto pubblico perpetuo	Riservata alla Santa Sede (can. 1047 § 2. 1°)	riservata solo se il delitto è pubblico
1041, 4°	Aver commesso omicidio o aborto o cooperato positivamente	Riservata alla Santa Sede (can. 1047 § 2.2°)	
1041, 5°	Mutilazione o tentato suicidio	Non riservata	
1041, 6°	Usurpazione di funzione sacre del vescovo o sacerdote o trasgressione del divieto di esercitare	Non riservata	

• Se il fatto su cui si fondano è stato deferito al foro giudiziale, la dispensa dell'irregolarità è riservata sempre alla Santa Sede (can. 1047 § 1)

b) Impedimenti per ricevere gli ordini

<i>canon</i>	<i>fatto di base</i>	<i>riserva</i>	<i>osservazioni</i>
1042, 1°	Uomo sposato, salvo destinato al diaconato permanente	Riservato alla Santa Sede (can. 1047 § 2. 3°)	
1042, 2°	esercitare funzioni vietate ai chierici dai cann. 285 – 286 in cui si deve rendere conto dell'amministrazione	Non riservato	cessa quando non si è più tenuto al rendiconto
1042, 3°	Il neofita	Non riservato	salvo che il vescovo lo ritenga provato

B. IRREGOLARITÀ E IMPEDIMENTI PER ESERCITARE GLI ORDINI**c) Irregolarità per esercitare gli ordini**

<i>canon</i>	<i>fatto di base</i>	<i>riserva</i> •	<i>osservazioni</i>
1044 § 1. 1°	Chi riceve gli ordini essendo irregolare	Non riservata	
1044 § 1. 2°	Aver commesso delitto pubblico di apostasia, eresia o scisma	Non riservata	
1044 § 1. 3°	Aver tentato matrimonio essendo vincolato dall'ordine o da voto pubblico perpetuo	Riservata alla Santa Sede(can.1047§ 2.1°)	riservata solo se il delitto è pubblico
1044 § 1. 3°	Aver commesso omicidio o aborto o cooperato positivamente	Riservata alla Santa Sede(can. 1047§2.2°)	
1044 § 1. 3°	Mutilazione o tentato suicidio	Non riservata	
1044 § 1. 3°	Usurpazione di funzione sacre del vescovo o sacerdote o trasgressione del divieto di esercitare	Non riservata	

• Se il fatto su cui si fondano è stato deferito al foro giudiziale, la dispensa dell'irregolarità è riservata sempre alla Santa Sede (can. 1047 § 1)

d) Impedimenti per esercitare gli ordini

<i>canon</i>	<i>fatto di base</i>	<i>riserva</i>	<i>osservazioni</i>
1044 § 2. 1°	Chi impedito a ricevere gli ordini le ha ricevute illegittimamente	Non riservato	
1044 § 2. 2°	Chi è affetto da pazzia o infermità psichica	Non riservato	Fino a quando l'Ordinario tolga il divieto can. 1044 § 2. 2°